

Ai gentili Clienti

Loro sedi

---

## PATENTE A CREDITI

Sulla Gazzetta Ufficiale n.221 del 20.09.2024 è stato pubblicato il Decreto attuativo relativo al nuovo sistema, comunemente denominato “**Patente a crediti**”.

### 1. Entrata in vigore

A decorrere dal **1° ottobre 2024**, sono obbligati al possesso della patente le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale.

### 2. Campo di applicazione

⇒ Nei cantieri temporanei o mobili;

⇒ Obbligatoria per le imprese (esecutrici, affidatarie, subappaltatrici) e per i lavoratori autonomi che operano “fisicamente” nei cantieri . Rientrano nel concetto di lavoratori autonomi anche le imprese individuali senza dipendenti.

**L’obbligo riguarda non solo tutte le imprese edili ma anche tutte le aziende che operano in specifiche fasi lavorative all’interno dei cantieri, ad esempio impiantisti elettrici e termoidraulici, serramentisti, fabbri, lattonieri, imbianchini, pavimentatori e simili.**

#### Casi di esclusione

- Imprese e lavoratori autonomi che effettuano solo prestazioni di natura intellettuale (ad esempio ingegneri, architetti, geometri, ecc.) e mere forniture (salvo sia compresa la posa in opera, nel qual caso non vale l’esclusione);
- Imprese che sono in possesso dell’attestato di qualificazione SOA in classifica pari o superiore a III.

### 3. Requisiti previsti per il rilascio della patente a crediti

Ai fini del rilascio della patente è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1. Iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
2. Adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal D. Lgs. n. 81/2008; (attestati di formazione obbligatoria in tema di salute e sicurezza)
3. Possesso del DURC in corso di validità;
4. Possesso del DVR e DUVRI nei casi previsti dalla normativa vigente;
5. Possesso della certificazione di regolarità fiscale nei casi previsti dalla normativa vigente (DURF);

6. Avvenuta designazione del RSPP, nei casi previsti dalla normativa vigente.

Non tutti i requisiti sono richiesti a tutte le categorie dei soggetti interessati, tant'è che il legislatore precisa "nei casi previsti dalla normativa vigente". A titolo esemplificativo il DVR non è infatti sempre richiesto ai lavoratori autonomi e alle imprese prive di lavoratori.

#### 4. Rilascio della patente

La patente a crediti verrà rilasciata in formato digitale accedendo al portale dell'Ispettorato nazionale del lavoro attraverso SPID personale o CIE, previa presentazione dell'**autocertificazione / dichiarazione sostitutiva del possesso dei requisiti**. Eventuali falsità sono soggette a sanzione penale.

Nello specifico l'iscrizione alla C.C.I.A.A., il possesso del DURC e del DURF devono essere attestati mediante l'autocertificazione ai sensi dell'art.46 del D.P.R. 445/2000, mentre gli adempimenti formativi, il possesso del DVR e la designazione del RSPP devono essere attestati mediante dichiarazioni sostitutive ai sensi del successivo art.47.

Il Portale consentirà di indicare anche la non obbligatorietà o l'esenzione giustificata di un particolare requisito.

All'esito della richiesta il portale rilascerà un codice univoco associato alla patente che sarà rilasciata in formato digitale.

Dopo la presentazione della domanda, nelle more del rilascio della patente, è comunque consentito lo svolgimento dell'attività, salvo diversa comunicazione notificata dall'Ispettorato nazionale del Lavoro.

**Possono presentare la domanda il Legale Rappresentante dell'Impresa e il lavoratore autonomo, anche per il tramite di un intermediario delegato (consulente del lavoro, commercialista, avvocato, CAF).**

**N.B.:** AD OGGI non ci sono ancora le istruzioni tecniche per effettuare la richiesta e si è in attesa di apposita nota tecnica di prossima emanazione.

Con Circolare n. 4 del 23.09.2024 l'I.N.L. ha comunicato che in fase di prima applicazione dell'obbligo del possesso della patente a crediti è possibile presentare, utilizzando il modello allegato, una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti, che avrà efficacia fino al 31.10.2024, data entro la quale dovrà essere presentata la domanda sul Portale dell'Ispettorato.

**L'invio dell'autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato tramite PEC all'indirizzo [dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it](mailto:dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it).**

A partire dal 1° novembre p.v. non sarà possibile operare in cantiere se non è stata effettuata la richiesta di rilascio patente tramite il portale.

#### Informazioni sulla patente

Per ciascuna patente sono disponibili sul portale le seguenti informazioni:

- Dati identificativi della persona giuridica, dell'imprenditore individuale o del lavoratore autonomo titolare della patente;
- Dati anagrafici del soggetto richiedente la patente;
- Data di rilascio e numero della patente;
- Punteggio attribuito al momento del rilascio;

- Punteggio aggiornato alla data di interrogazione del portale;
- Esiti di eventuali provvedimenti di sospensione della patente;
- Esiti di eventuali provvedimenti definitivi ai quali consegue la decurtazione dei crediti.

Possono accedere alle informazioni contenute nella patente, secondo modalità successivamente indicate

- i titolari della patente o loro delegati
- le pubbliche amministrazioni
- i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
- gli organismi paritetici iscritti nel Repertorio nazionale di cui all'art.51 c.1 bis del D.Lgs.81/2008
- il responsabile dei lavori
- il coordinatore per la sicurezza
- I soggetti che intendono affidare lavori o servizi ad imprese o lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili.

## 5. Struttura dei crediti

- **Crediti base:** al momento del rilascio della patente viene attribuito un punteggio iniziale di **30 crediti**. Dal rilascio della patente è previsto l'incremento di un punto ogni 2 anni, sino a un massimo di 20 crediti SE non ci sono stati provvedimenti di decurtazione del punteggio. ULTERIORI crediti potranno essere assegnati in presenza di determinati requisiti:
- **Crediti per storicità dell'azienda:** fino a 10 crediti in base alla data di iscrizione alla CCIAA
- **Ulteriori 40 crediti attribuibili nel tempo:** per attività, investimenti o formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

## 6. Decurtazione dei crediti

La patente sarà soggetta a decurtazione di punti in presenza di provvedimenti definitivi riguardanti i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti dell'impresa o del lavoratore autonomo.

Le violazioni che comportano una maggiore decurtazione di punti includono:

- **decurtazione di 20 crediti:** infortunio mortale di un lavoratore dipendente dell'impresa dovuto a violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- **decurtazione di 15 crediti:** infortunio di un lavoratore dipendente dell'impresa che comporti un'assoluta inabilità permanente al lavoro, dovuto a violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- **decurtazione di 10 crediti:** malattia professionale di un lavoratore dipendente dell'impresa derivante dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

## 7. Numero minimo di crediti per operare e recupero

- **per operare sui cantieri è necessario un punteggio non inferiore a 15 crediti;**
- in caso i crediti siano sotto tale soglia è prevista la possibilità di recuperare fino a 15 crediti attraverso percorsi di formazione e valutazione da parte di un'apposita Commissione territoriale composta da rappresentanti di INL e INAIL, con la partecipazione di rappresentanti delle aziende sanitarie e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale. La verifica riguarderà l'effettivo assolvimento, dopo le violazioni accertate, degli obblighi formativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro da parte dei responsabili e dei lavoratori del cantiere.

## 8. Sanzioni

Le imprese o i lavoratori autonomi privi di patente o con patente con crediti inferiori a 15, che continuano a esercitare la propria attività operando e/o acquisendo lavori in cantieri edili temporanei e mobili, saranno soggetti a:

- una sanzione amministrativa, senza possibilità di diffida, pari al 10% del valore dei lavori affidati, con un minimo di 6.000 euro
- esclusione dalla partecipazione a lavori pubblici ex D. Lgs. n. 36/2023, per un periodo di 6 mesi.

Infine, l'assenza dei requisiti abilitanti (patente a crediti o attestazione SOA in classifica pari o superiore alla III) potrà rilevare anche ai fini dell'applicazione della sanzione in capo al committente o responsabile dei lavori.

## 9. Sospensione cautelare del cantiere

La normativa attuale prevede due tipi di sospensione della patente a crediti:

- obbligatoria per un massimo 12 mesi in caso di infortuni mortali per colpa grave del datore di lavoro, o suo delegato, o dirigente;
- possibile fino a 12 mesi nel caso di infortunio che determini inabilità permanente o menomazione irreversibile per colpa grave del datore di lavoro o suo delegato o dirigente.

In linea generale la "colpa grave" è una forma di responsabilità caratterizzata da una marcata violazione dei doveri di diligenza connessi alla prevenzione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori (ad esempio omissione di misure di protezione o mancata istruzione e formazione dei lavoratori).

Il provvedimento sarà adottato dall'INL il quale verificherà, al termine della sospensione cautelare, il ripristino delle condizioni di sicurezza del cantiere nel quale si sarà verificata la violazione.

**ENTRO IL 01 OTTOBRE 2024 INVITIAMO LE AZIENDE INTERESSATE A INVIARE TRAMITE PEC L'ALLEGATA AUTOCERTIFICAZIONE/DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ALL'INDIRIZZO**

**[dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it](mailto:dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it)**

**PREVIA VERIFICA DI ESSERE IN POSSESSO DEI REQUISITI MINIMI NECESSARI PER IL RILASCIO DELLA PATENTE, INDICATI AL PUNTO 3 DELLA PRESENTE CIRCOLARE.**

**ENTRO IL 31.10.2024 DOVRÀ INOLTRE ESSERE PRESENTATA LA DOMANDA SUL PORTALE DELL'ISPETTORATO DEL LAVORO, AUSPICANDO CHE LE ISTRUZIONI TECNICHE PER EFFETTUARE LA RICHIESTA SIANO EMANATE AL PIÙ PRESTO.**

**LE AZIENDE CHE INTENDONO DELEGARE IL NOSTRO STUDIO A TALE SECONDO ADEMPIMENTO DOVRANNO FAR PERVENIRE L'AUTOCERTIFICAZIONE / DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL POSSESSO DEI REQUISITI INDICATA AL PUNTO 4 DELLA PRESENTE CIRCOLARE ENTRO E NON OLTRE IL 15.10.2024.**

**Lo Studio è a disposizione** per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento in merito.

Nembro, 24 Settembre 2024

*Marina Carrara*

*Consulente del Lavoro*